

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 24 maggio 2002 - Deliberazione N. 2119 - Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria, Sviluppo Attività Sett. Primario, Ecologia, Tut. Ambiente, CIA e PC - **Modifica della Delibera di G.R. n. 4102 del 5/8/1992. Esclusione di alcuni tipi di allevamenti dal campo di applicazione del predetto provvedimento.**

omissis

PREMESSO CHE con il D.P.R. 24.5.88, n. 203, recante norme per la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente, sono state disciplinate le emissioni in atmosfera provenienti da impianti fissi che servono per usi industriali o di pubblica utilità;

CHE l'art. 2, comma 7) del succitato DPR 203/88 ha definito la migliore tecnologia disponibile il sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente, sempre che l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi;

CHE ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) del succitato DPR 203/88, con delibera di G. R. n. 4102 del 5/8/92, sono stati fissati, per vari Settori produttivi, i valori delle emissioni in atmosfera sulla base della migliore, tecnologia disponibile e tenendo conto delle Linee Guida emanate dallo Stato con D. M. 12/7/90;

RILEVATO CHE, con la succitata delibera di G. R. n. 4102 del 5/8/92, con riferimento al Settore Agricolo, Zootecnico e Alimentare, sono stati inclusi, tra gli impianti industriali soggetti a fissazione dei valori delle emissioni, tutti gli allevamenti, suinicoli, avicoli e bovini, senza fare alcuna distinzione tra allevamenti intensivi ed allevamenti allo stato brado o semibrado, nonché tra attività industriali ed esercizio di attività di micro Zootecnia;

CONSIDERATO CHE la Zootecnia della nostra Regione, pur presentando allevamenti a carattere intensivo, poggia principalmente su piccole o piccolissime realtà, sorte, il più delle volte, per lo sfruttamento del terreno agricolo, ed aventi, spesso, carattere accessorio alla generale economia familiare;

CHE la micro-zootecnia e gli allevamenti allo stato brado o semibrado non presentano le caratteristiche di uno "stabilimento o impianto fisso che serva per usi industriali" ad eccezione degli ambienti chiusi di ricovero;

RITENUTO CHE, per quanto sopra, appare opportuno recepire le istanze dei piccoli allevatori e, conseguentemente, modificare quanto stabilito nella succitata delibera 4102/92, fissando anche, per ciascuna tipologia di allevamenti, il numero massimo di animali al di sotto del quale sia possibile considerarne l'esclusione dal suo ambito di applicazione;

DATO ATTO CHE il giorno 24/5/2002 si è tenuta una riunione tecnica presso il Settore Veterinario, alla quale hanno partecipato rappresentanti dell'Assessorato all'Ambiente e dell'ARPAC, nel corso della quale sono stati fissati, per ciascuna tipologia di allevamenti, i tetti di cui sopra, così come appresso elencati:

Bovini: numero non superiore a 20 capi;

Suini (peso > 30 Kg.): numero non superiore a 50 capi;

Avicoli e cunicoli: numero non superiore a 100 capi;

CHE nella stessa riunione si è ritenuto di poter ridurre da 500 mt. a 250 mt. la distanza minima dal più vicino insediamento oltre la quale può insistere un allevamento di animali senza munirsi di impianti di abbattimento;

CHE, nella medesima riunione si è precisato che, l'esclusione dall'ambito di applicazione della delibera 4102/92, riguarda esclusivamente gli impianti esistenti, alla data di pubblicazione della presente delibera sul BURC, della consistenza numerica di cui sopra, e non già i nuovi impianti per i quali non può essere consentita la installazione a meno di 250 mt. dal più vicino insediamento;

CHE, comunque, per tali allevamenti esistenti, con successiva Circolare del Dirigente del Settore Veterinaria, di concerto con i Settori S.I.R.C.A. e Tutela dell'Ambiente, si provvederà a predisporre un

“codice di buone pratiche di conduzione zootecnica”, che minimizzi le emissioni in atmosfera degli impianti;

RITENUTO infine, di dover ribadire che tali attività rientrano tra quelle considerate, ai sensi dell’art. 216 del T.U.LL.SS., R.D. 27/7/34, n. 1265, industrie insalubri di I classe e, pertanto, sono soggette al rispetto di tutte 10 norme di igiene e sicurezza sanitaria ed ambientale, indicate nei regolamenti locali di igiene, ivi compreso il rispetto della normativa dettata dal D. Lgs n. 152/99 e successivo D. Lgs. n. 258/2000;

VISTI II T.U.LL.SS., R. D. 27/7/34, n. 1265;

- il DPR 24.5.88, n. 203;

- il D. M. 12/7/90;

- la delibera di G. R. n. 4102 del 5/8/92;

- il D. Lgs. 111.05199, n. 152;

- il D. Lgs. 18/8/2000, n. 258;

Propongono la Giunta, in conformità, a voto unanime, espresso nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

- di modificare l’allegato alla delibera di G. R. n. 4102 del 5/8/92, che si allega in copia, limitatamente al Punto 1.1: “Allevamento di Animali “ - Disposizioni della Parte 3, “Settore Agricolo, Zootecnico e Alimentare”, nel senso che sono da ritenere non rientranti nel campo di applicazione della medesima delibera 4021/92, relativamente alla parte concernente l’individuazione degli impianti soggetti a fissazione dei valori delle emissioni:

- le stalle rurali;

- allevamenti allo stato brado e semibrado, ad eccezione degli ambienti chiusi di ricovero;

- gli allevamenti di Bovini con numero di capi non superiore a 20;

- gli allevamenti di Suini (peso > 30 Kg.) con numero di capi non superiore a 50;

- gli allevamenti Avicoli e Cunicoli con numero di capi non superiore a 100;

- di ridurre da 500 mt. a 250 mt. la distanza minima, dal più vicino insediamento, al di sotto della quale non può insistere un allevamento di animali, al di sopra delle soglie di cui sopra, senza munirsi di idonei impianti di abbattimento degli odori;

- di precisare che, l’esclusione dall’ambito di applicazione della delibera 4102/92, riguarda esclusivamente gli impianti, della consistenza numerica di cui sopra, esistenti alla data di pubblicazione della presente delibera sul BURC, e non i nuovi impianti;

- di dare mandato al competente Settore Veterinaria, di concerto con i - Settori S.I.R.C.A. e Tutela dell’Ambiente, di predisporre, con successiva Circolare, un “codice di buone pratiche di conduzione zootecnica”, che minimizzi le emissioni in atmosfera degli impianti;

- di ribadire che tali attività rientrano tra quelle considerate, ai sensi dell’art. 216 del T.U.LL.SS., R.D. 27/7/34, n. 1265, industrie insalubri di I classe e, pertanto, sono soggette al rispetto di tutte le norme di igiene e sicurezza sanitaria ed ambientale, indicate nei regolamenti locali di igiene, ivi compreso il rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. n. 152/99 e successivo D.Lgs. n. 258/2000;

- di inviare copia del presente provvedimento ai Settori Veterinaria, S.I.R.C.A. e Tutela dell’Ambiente, per quanto di competenza;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C.

Il Segretario
Di Giacomo

Il Presidente
Bassolino